

ANGELA DE BENEDICTIS

«*Militari apparenti*».  
*La Guardia Civica di Bologna*  
 per lo statuto fondamentale fra monarchia pontificia e cittadinanza\*

Il 4 febbraio 1831, un giorno dopo che Modena aveva dato inizio alla rivoluzione del 1831-32, anche Bologna insorgeva per realizzare le speranze che la “rivoluzione di luglio” parigina<sup>1</sup> aveva creato: una costituzione che la maggior parte dei contemporanei intendeva come “contratto”<sup>2</sup>.

“Costituzione” era stata la parola d’ordine delle pur scarse manifestazioni che nei territori delle province settentrionali dello Stato pontificio avevano espresso lo spirito dei moti del 1820-21. A Bologna uno studente universitario aveva incitato i suoi compagni ad insorgere al grido di «Costituzione o morte»<sup>3</sup>. In città erano stati diffusi fogli contenenti il progetto di una “Costituzione latina”<sup>4</sup>. Gruppi carbonari avevano il loro centro d’azione proprio a Bologna, oltre che in Romagna<sup>5</sup>, come i processi del cardinal Rivarola del 1825 avevano ben mostrato<sup>6</sup>.

---

\* Relazione presentata al convegno internazionale *Fra Cadice e Palermo. Nazione, Rivoluzione, Costituzione: rappresentanza politica, forme di governo, libertà garantite*, Palermo-Messina, 5-10 dicembre 2005 (gli Atti, a cura di Andrea Romano, sono in corso di preparazione). È doveroso, da parte mia, ricordare che la prima occasione in cui potei intravedere il problema di cui tratto in questa relazione mi fu offerta dall’invito di Andrea Romano e di Pierangelo Schiera a partecipare al “Seminario internazionale di studi in Memoria di Francisco Tomás y Valiente” da loro organizzato e svoltosi a Messina nei giorni 14-16 novembre 1996, i cui atti sono in A. Romano (ed), *Il modello costituzionale inglese e la sua ricezione nell’area mediterranea tra la fine del ‘700 e la prima metà dell’800*, Milano, Giuffrè, 1998. Il riferimento non aveva tanto a che fare con problemi relativi a Bologna, quanto piuttosto con una valutazione primonovecentesca della costituzione gaditana (v. *infra*, n. 8).

<sup>1</sup> Sulla quale si veda il recente studio di L. Lacché, *La libertà che guida il Popolo. Le Tre Gloriose Giornate del luglio 1830 e le “Chartes” nel costituzionalismo francese*, Bologna, il Mulino, 2002.

<sup>2</sup> P. Pasquino, *La teoria costituzionale della «Monarchia di Luglio»*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XVIII, 1988, pp. 377-400. Per la evoluzione del concetto di “costituzione” rimane imprescindibile H. Mohnhaupt – D. Grimm, *Verfassung. Zur Geschichte des Begriffs von der Antike bis zur Gegenwart. Zwei Studien*, Berlin, Duncker & Humblot, 1995. Sulle trasformazioni del concetto di costituzione e della pratica del costituzionalismo nel primo ottocento importanti contributi in M. Kirsch – P. Schiera (edd), *Denken und Umsetzung des Konstitutionalismus in Deutschland und anderen europäischen Ländern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, Berlin, Duncker & Humblot, 1999. Alla peculiare concezione della costituzione come contratto, anche durante gli eventi bolognesi nel 1831, ho dedicato qualche considerazione in A. De Benedictis, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna, il Mulino, 1995, pp. 388-391.

<sup>3</sup> F. Cantoni, *Primi passi dell’azione liberale in Bologna (1818-1824)*, Bologna, Stabilimenti Tipografici Riuniti, 1932, p. 9. Sul ruolo del «nucleo di malcontenti» formato dalla gioventù universitaria e, più in generale, sul ruolo dell’università al 1831, A. Sorbelli, *L’Università di Bologna e la Rivoluzione del ‘31*, Imola, Galeati, 1926.

<sup>4</sup> F. Cantoni, *Primi passi dell’azione liberale in Bologna*, cit., p. 29.

<sup>5</sup> Puntuali riferimenti in F. Cantoni, *Primi passi dell’azione liberale in Bologna*, cit. La lettura di avvenimenti e biografie contenuta in questo vecchio ed erudito studio trova riscontro in recenti ricerche – ovviamente ben diversamente orientate a letture di problemi – , come in quello di A. De Francesco, *Ideologie e movimenti politici*, in G. Sabbatucci – V. Vidotto (edd), *Storia d’Italia, I. Le premesse dell’Unità. Dalla fine del Settecento al 1861*, Bari, Laterza, 1994, sulla rivoluzione del 1820-1821, pp. 256-265.

<sup>6</sup> La sentenza fu pubblicata da C. Albicini, *Carlo Pepoli. Saggio storico*, Bologna, Zanichelli, 1880, pp. 117-201.

Che la costituzione potesse essere intesa solo come legge del popolo, e non come una concessione del sovrano: questo principio doveva essere parte di una dottrina alla quale nel 1831 tutto il popolo avrebbe dovuto essere immediatamente educato. Stampato il 6 febbraio, il giorno successivo veniva diffuso a Bologna un *Nuovo catechismo pel 1831* che si esprimeva in modo del tutto perentorio sui modi per ottenere una costituzione:

«... Bisogna stabilire per principio invariabile, che una costituzione è legittima quando è fatta dai rappresentanti scelti dal popolo, e nominati a questo oggetto; che il capo è legittimo quando la sua nomina è sanzionata dal voto generale. Ogni altra autorità è usurpazione, è tirannia.

*D.* – Se il re desse spontaneamente una costituzione?

*R.* – Nessun re cede volontariamente i suoi pretesi diritti. Egli non lo farà che per calcolo, o per necessità. Luigi XVIII ha dato ai Francesi una costituzione per potere far rientrare la sua famiglia, già detronizzata dal popolo.

*D.* – Come si può ottenere di costringere i re a ricevere la legge del popolo?

*R.* – Ripetendo quello che hanno fatto gli Spagnuoli ed i Napoletani nel 1820, i Piemontesi nel 1821, i Francesi, i Belgi ed i Pollacchi nel 1830»<sup>7</sup>.

Se i re non volevano una costituzione fatta dai rappresentanti scelti dal popolo, un modo c'era per costringerli a volerla: una rivoluzione. Come nel 1820 in Spagna e a Napoli, dove si erano fatte rivoluzioni per avere una costituzione come quella di Cadice.

Esplicito ed implicito sul nesso rivoluzione-costituzione erano parte di una istruzione politica che nel 1831 si sarebbe dovuta diffondere fin dentro la famiglia attraverso 'discorsi a tavola'. Come specificava lo stesso sottotitolo del *Nuovo catechismo*, «nei paesi oppressi dal dispotismo» i capofamiglia avrebbero dovuto leggerlo alla propria famiglia ogni domenica<sup>8</sup>.

Esplicita, per essere politicamente istruttiva, era anche l'indicazione sulla pratica da scegliere nel caso che (l'esperienza insegnava) i sovrani esteri ostili alla costituzione così ottenuta in un paese inviassero soldati per impedire l'attuazione della costituzione. Bisognava armare una guardia nazionale.

«*D.* – Ma come difendersi dai soldati inviati dai sovrani esteri, che non vogliono queste utili riforme?

*R.* – Formando ed armando la guardia nazionale, non solo nelle città, nei borghi e nelle castella, ma nelle stesse campagne; ogni comune, ogni parrocchia deve avere la sua guardia nazionale armata. Chi non potrà avere uno schioppo, prenderà una forca, un badile, la falce del fieno dirizzata, un bastone con una punta di ferro. Quando il nemico minaccia le frontiere, bisogna subito ritirare i viveri, i bestiami, e le munizioni nei borghi, nelle castella, e nelle città; e là, all'imboccatura di tutte le strade, coprirsi di barricate, alte cinque piedi, e ripetute anche nell'interno, a cento passi distanti uno dall'altra. Bisogna inoltre preparare nelle case dei sassi e delle pietre.

<sup>7</sup> *Nuovo catechismo pel 1831. (Nei paesi oppressi dal dispotismo, ogni domenica, il capo leggerà questo Catechismo alla sua famiglia, prima di mettersi a tavola)*, s.t. n.d., p. 3. Cfr. Albano Sorbelli, *Opuscoli, stampe alla macchia e fogli volanti riflettenti il pensiero politico italiano (1830-1835)*, Firenze, Olschki, 1927, pp. LXXXI-LXXXII; descrizione n. 50, p. 18. Il «Saggio di bibliografia storica» di Sorbelli è uno strumento prezioso per la ricerca sulle concezioni costituzionali di quel periodo rivoluzionario. Sulla origine della letteratura dei catechismi e sui suoi temi, L. Guerci, *Istruire nelle verità repubblicane: la letteratura politica per il popolo nell'Italia in rivoluzione, 1796-1799*, Bologna, il Mulino, 1999.

<sup>8</sup> *Nuovo catechismo pel 1831*, cit., p. 1.

Quando il nemico si presenterà, gli uomini armati si difenderanno dietro le barricate, e le donne, i vecchi, ed i ragazzi, dalle finestre e dai tetti getteranno sul nemico i sassi, le pietre, i tegoli stessi.

Il paese che sarà minacciato farà subito suonare la campana a martello; ed i paesi circonvicini, che non avranno il nemico in vista, invieranno immediatamente tutti gli uomini armati in soccorso del paese attaccato.

In questo modo nessun nemico, per forte che sia, potrà sottomettere il popolo»<sup>9</sup>.

La «guardia nazionale armata» fu, come è noto, parte integrante delle diverse esperienze rivoluzionarie del 1831 in Italia. Lo fu anche nei territori dello Stato della Chiesa, e nella breve ma intensa vicenda della per poco ex Legazione di Bologna (la cosiddetta “rivoluzione dei 44 giorni”<sup>10</sup>), che fu il cuore dell’esperienza del Governo provvisorio delle Province Unite. Continuò ad esserlo, nella nuova denominazione di “guardia civica e forese” imposta dal restaurato governo pontificio, fino all’inizio del 1832<sup>11</sup>, e proprio per garantire la libertà di avere una costituzione.

---

<sup>9</sup> *Nuovo catechismo pel 1831*, cit., p. 4.

<sup>10</sup> Durata dal 4 febbraio (insurrezione di Bologna) al 26 marzo 1831 (capitolazione di Ancona). Sul successivo periodo della difficile restaurazione del potere pontificio, sulla occupazione militare austriaca cessata il 15 luglio, lo studio più specifico riguardo Bologna è quello di G. Natali, *Bologna al tempo della Guardia Civica (1831-1832). Notizie e documenti inediti*, Bologna, Stabilimenti Tipografici Riuniti, 1932.

<sup>11</sup> Dello stesso Giovanni Natali sono gli studi novecenteschi più approfonditi sul periodo e sul significato della Guardia civica: G. Natali, *Notizie e considerazioni su l'Assemblea delle Province Unite Italiane del 1831*, AMDR, serie IV, XXI, 1931, pp. 1-45; G. Natali, *Bologna dopo la rivoluzione del 1831. Conati liberali e misure reazionarie (1832-1836) (Notizie e documenti inediti)*, Bologna, Stabilimenti Tipografici Riuniti, 1932; G. Natali, *Il Congresso generale delle Legazioni di Bologna, Forlì e Ravenna nel gennaio 1832*, AMDR, serie IV, XXII, 1932, pp. 251-335; G. Natali, *Il Cardinale Giuseppe Albani a Bologna*, AMDR, serie IV, XXIII, 1933, pp. 285-340; *La rivoluzione del 1831 nella Cronaca di Francesco Rangone*, a cura di G. Natali, Roma, Vittoriano, 1935; *Lo Stato pontificio e l'intervento austro-francese del 1832 nella Cronaca di Francesco Rangone*, a cura di G. Natali, Roma, Vittoriano, 1937; G. Natali, *La rivoluzione italiana del 1831-1832 e le sue immediate conseguenze. I Governi Provvisori, le Assemblee costituenti e i Plebisciti dell'Italia centrale nel 1859-1860*, Bologna, Pàtron, 1956. Tra le memorie di protagonisti, G. Vicini, *Lo stato politico delle quattro Legazioni e la sommossa di Forlì nel 1832. Con memorie biografiche d'una famiglia patriottica e nuovi documenti*, Bologna, Zanichelli, 1902; A. Zanolini, *La rivoluzione dell'anno 1831 in Bologna*, Bologna, Stabilimento Tipografico Successori Monti, 1878. Tra gli studi più recenti (ma non specificamente sul problema della Guardia civica) A. Berselli, *Movimenti politici a Bologna dal 1815 al 1859*, in «Bollettino del Museo del Risorgimento», V, 1960, pp. 216-217; M. Garavelli – F. Tarozzi (edd), *Negli anni della Restaurazione*, in «Bollettino del Museo del Risorgimento», XIL-XLV, 1999-2000, pp. 5-281. Sulle vicende bolognesi e sulla rilevanza del problema costituzionale in relazione al primo liberalismo: U. Marcelli, *Popoli e idee nei moti del 1831*, in *Atti del secondo Convegno interregionale di Storia del Risorgimento. «Centocinquant'anni dopo: il 1831 nello Stato Pontificio»*, Atti del Secondo Convegno interregionale di Storia del Risorgimento, Viterbo, Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo, 1983, pp. 11-25; A. Scirocco, *I sovrani e le riforme, in L'Italia tra rivoluzione e riforme 1831-1846. Atti del LVI Congresso di Storia del Risorgimento italiano (Piacenza, 15-18 ottobre 1992)*, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1994, pp. 53-107. Della Guardia civica di Bologna si è occupato recentemente, dopo il convegno palermitano-messinese del dicembre 2005, M. Giampietri, *La guardia civica di Bologna tra ordine pubblico e rivoluzione (1831-1832)*, tesi di laurea specialistica in Storia d'Europa – indirizzo storia moderna, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, a.a. 2006-2007, relatore prof. Angela De Benedictis, correlatore prof. Angelo Varni.

In questo senso la questione può essere di qualche interesse per il Convegno, come tentativo di verificare quanto “Cadice” abbia significato per le varie declinazioni del costituzionalismo mediterraneo<sup>12</sup>.

I «militari apparenti» del titolo della mia relazione erano, infatti, cittadini che - nelle circostanze date (l'interesse delle potenze straniere; la concezione e la pratica ‘assolute’ della sovranità papale) - ritenevano di non poter difendere la richiesta di una costituzione o legge fondamentale (peraltro non ottenuta) se non dandosi la struttura istituzionale di una guardia civica. Il ruolo primario della costituzione imponeva che non solo il sovrano avesse a disposizione forze armate: così come era stato scritto nel *Discurso preliminar* della costituzione di Cadice riguardo la milizia nazionale<sup>13</sup>, la Guardia civica bolognese doveva essere il baluardo della libertà conquistata. Se il sovrano fosse stato mal consigliato nelle sue decisioni politiche e avesse deciso di servirsi delle sue truppe per attuare quelle decisioni, la Guardia civica avrebbe dovuto impedirlo. In una monarchia come quella pontificia che con la costituzione sarebbe diventata una repubblica perfetta, il conflitto positivo per il raggiungimento di soluzioni condivise avrebbe dovuto costituire il sale della vita politica.

Lo si può leggere nel discorso di un allora importante protagonista della rivoluzione del 1831: il poeta, letterato, filosofo e scrittore classico Paolo Costa. Il 5 marzo del 1831, per decreto del Governo provvisorio delle Province Unite, Costa era stato nominato professore della nuova cattedra di “Ideologia”, che ebbe la stessa breve vita del Governo<sup>14</sup>. Datato «Anno I della libertà», era uscito in quel breve ma inteso periodo il *Discurso intorno al governo costituzionale per istruzione di quelli che non sono versati nelle Scienze politiche*<sup>15</sup>. Si trattava di una lode della «monarchia costituzionale», che era «la specie di repubblica conveniente alle nostre opinioni e ai nostri costumi». Era una forma di governo in cui si poteva sperare di «avere con gloria e sicurezza e riposo». La speranza, però, poteva essere «amareggiata per le parole di alcuni nemici del bene». Costa riteneva dunque opportuno dimostrare la falsità di affermazione che quei nemici del bene andavano continuamente ripetendo.

---

<sup>12</sup> Non è un caso che alla questione abbia già da tempo fornito apporti fondamentali la riflessione di A. Romano, *Cadice come modello costituzionale per l'Europa liberale e antinapoleonica. Nota introduttiva*, in *Costituzione politica della Monarchia Spagnuola. Ristampa anastatica dell'edizione di Messina, presso Giovanni del Nobolo, 1813*, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000, pp. xvii-lxxv, anche in relazione alla nuova storiografia costituzionale su Cadice. *Ibidem*, pp. lxxvii-lxxxvi, uno dei protagonisti di tale rinnovamento ne ha tracciato un percorso: B. Clavero Salvador, *Cadice come costituzione. Nota bibliografica*.

<sup>13</sup> Come aveva sottolineato, vedendovi una specifica espressione del “diritto di resistenza”, R. F. de Velasco, *Referencias y transcripciones para la historia de la leteratura politica en España*, Madrid, Editorial Reus, 1925, pp. 169-170, da me già utilizzato in A. De Benedictis, *Dal diritto di resistenza alla costituzione. Aspetti testuali e storiografici*, in A. Romano (ed), *Il modello costituzionale inglese e la sua ricezione nell'area mediterranea*, cit., pp. 705-737. Nel testo della *Costituzione politica della Monarchia Spagnola tradotta dall'originale* (in *Costituzione politica della Monarchia Spagnuola. Ristampa anastatica dell'edizione di Messina*, cit., pp. 1-236), alla «milizia Provinciale» è dedicato il Capitolo Secondo del Titolo Ottavo («Della forza militare»), pp. 219-220.

<sup>14</sup> A. Sorbelli, *L'Università di Bologna e la Rivoluzione del '31*, cit, Sinteticissime notizie biografiche su Costa in S. Mazzetti, *Repertorio de' professori antichi, e moderni nella famosa Università, e del celebre Istituto delle Scienze di Bologna*, Bologna, Tipografia di S. Tommaso d'Aquino, 1847, p. 101. Cfr. anche F. Gasnault, *La cattedra, l'altare, la nazione. Carriere universitarie nell'Ateneo di Bologna 1803-1859*, Bologna, Clueb, 2001, scheda 75, p. 128.

<sup>15</sup> P. Costa, *Discurso intorno al governo costituzionale per istruzione di quelli che non sono versati nelle Scienze politiche*, Bologna, Anno I della libertà, presso Giuseppe Trocchi e Comp.

«Dicono costoro: che ne' governi dei re assoluti si vive in tanta quiete, quanta l'uomo può in terra desiderare, e che all'incontro in qualsivoglia repubblica è continuamente discordia. Discordia è fra gli individui di una stessa camera; discordia fra camera e camera; discordia fra le camere e il ministero; discordia finalmente fra il governo e il popolo. Chi sarà dunque che non preferisca lo stato tranquillo d'una suddita gente, siapuri ella quanto si voglia ignorante, a quello inquieto e pieno di pericoli che con fastoso nome chiamasi stato di libertà?».

A tali «dicerie» Costa rispondeva con gli argomenti e con gli esempi utilizzati da Niccolò Machiavelli per difendere il ruolo positivo del conflitto<sup>16</sup>:

«quelle che si chiamano discordie, sono controversie di uomini che si studiano di ritrovare il vero in quelle materie che sono utili allo stato; e che queste, come che sembrino talvolta tumultuarie e pericolose, partoriscono il bene, come ne abbiamo freschissimi gli esempi; e se anche talvolta producessero qualche tumulto, come ne produssero nell'antica Roma, non farebbero mai tanto male quanto è il bene che da esse deriva».

Certo, a chi era cresciuto «nella servitù» sembrava «confusione e tumulto» ciò che era «vera vita e vigore di un popolo libero»; pace sembrava a loro «quel sonno, anzi quella morte» nella quale si trovavano. Ma se non vi fosse stata ovunque libertà di espressione e di scrittura («se si potessero lasciare libere impunemente un giorno solo le penne degli scrittori»), allora si sarebbe visto «quanti affanni, quanto tumulto, quanta guerra travagli[avano] il cuore dei popoli oppressi». Se questo si fosse potuto vedere, la «pace dei governi dispotici con più proprio nome» avrebbe dovuto chiamarsi «silenzio». A quel silenzio i «miseri schiavi» erano «obbligati dalla tema di trovare colui, che [veniva] ad abbracciarli siccome amico, un delatore».

La migliore forma di governo era quindi quella, concludeva Costa, «delineata nella immagine di quella repubblica», di cui era capo un re legittimo. In quella mistura di repubblica e monarchia desideravano «di riposare oggidì quasi tutti gli uomini d'Europa»<sup>17</sup>.

Tra la metà di luglio del 1831 e la fine di gennaio del 1832 la Guardia civica di Bologna volle essere in certo senso la «vera vita e vigore di un popolo libero». Ebbe lo scopo e la funzione di contrastare la politica di un restaurato governo pontificio che voleva far passare per riforme levatrici di un'«Era felice» una serie di leggi e provvedimenti emanati unilateralmente, e che per attuarli muoveva le proprie truppe e sollecitava di fatto quelle dell'alleato austriaco. Fu quello un periodo di forti e continue agitazioni – non a caso definito da parte del governo come «periodo dell'anarchia» – e, di conseguenza, di espressione di posizioni anche molto differenziate sui mezzi per ottenere quanto desiderato: da moderate a estremamente radicali.

Come è noto, anche per quanto espresso da Austria, Francia e Inghilterra nel *Memorandum* del 21 maggio 1831 in merito alle riforme urgenti e indispensabili nei territori dello Stato pontificio, Bologna Forlì e Ravenna manifestarono un rifiuto deciso alle riforme contenute nell'editto del segretario di Stato cardinal

<sup>16</sup> Come è noto, nei *Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio*: cfr., di recente, L. Baccelli, *Machiavelli, la tradizione repubblicana e lo Stato di diritto*, in P. Costa – D. Zolo (edd), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, Milano, Feltrinelli, 2002, pp. 424-93.

<sup>17</sup> Sul *Discorso* di Costa cfr. A. Sorbelli, *Opuscoli*, cit., pp. LXXI-LXXII; n. 183, pp. 47-48.

Bernetti del 5 luglio<sup>18</sup>. Alla fine del mese di agosto alcuni rappresentanti di Bologna e delle altre città si riunirono presso il Pro-legato conte Camillo Grassi – un laico, secondo le recenti disposizioni - per formulare una serie di proteste e di richieste al governo pontificio: innanzitutto la revoca dell’editto 5 luglio; la facoltà per la popolazione di esporre pareri ed esigenze riguardo le riforme; il ritiro delle truppe pontificie del generale Bentivoglio insediate a Rimini; l’arruolamento della guardia civica a spese dell’erario pontificio.

La guardia cittadina che avrebbe voluto chiamarsi “nazionale” - come quella del periodo del Governo delle province unite – fu accettata *obtorto collo* dal governo pontificio, anche se il suo armamento fu di fatto ridotto al minimo<sup>19</sup>. La critica situazione in cui si trovavano le province settentrionali dello stato fecero accettare l’opinione manifestata dal Pro-legato Grassi al comandante austriaco generale Hrabowsky sulla necessità di evitare i possibili pericoli che si sarebbero dovuti fronteggiare «se i buoni e bene animati cittadini rimanessero inermi e sprovvisti di armi»<sup>20</sup>. Il cardinal Bernetti impose però che la guardia si denominasse «civica e forese», e lamentò con il Pro-legato il fatto che al comando della Guardia civica bolognese fossero stati assunti alcuni dei capi della Guardia nazionale di febbraio-marzo.

Alla fine di agosto del 1831 i motivi di fondo per cui la Guardia civica bolognese era stata istituita (impedire che le truppe pontificie potessero venire usate per imporre alle popolazioni gli ordini sovrani) la portarono ad uno stretto collegamento con le Civiche delle città romagnole. Le truppe del colonnello Bentivoglio si erano infatti spostate da Rimini a Sant’Arcangelo, provocando grande irritazione in tutto il Forlivese<sup>21</sup>.

A metà settembre, quando era in corso una trattativa (poi fallita) per ottenere dal pontefice, per il tramite di alcuni deputati, una profonda revisione dell’editto 5 luglio, assunse enorme importanza la questione del simbolo della Guardia civica, ovvero della “coccarda” che avrebbe dovuto adottare. Per il governo pontificio la coccarda doveva simboleggiare la totale sudditanza senza la quale non avrebbero potute essere prese in considerazione richieste di revisione dell’editto 5 luglio. Per i bolognesi invece, la coccarda non doveva simboleggiare alcuna sudditanza incondizionata: doveva essere, quindi, la coccarda tricolore. Il conflitto sul simbolo<sup>22</sup> rivelò anche atteggiamenti diversi delle tre province di Bologna, Ravenna e Forlì, dove Bologna di distinse per la sua radicale intransigenza.

<sup>18</sup> A. Caracciolo, *Da Sisto V a Pio IX*, in M. Caravale – A. Caracciolo (edd), 1978, XIV, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino, Utet, 1978, pp. 620-623. Sul riparto territoriale sotto Gregorio XVI, R. Volpi, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione nello Stato pontificio*, Bologna, il Mulino, 1983, pp. 291-301.

<sup>19</sup> Sulle vicende della provvista delle armi e dell’equipaggiamento, G. Natali, *Bologna al tempo della Guardia Civica*, cit., pp. 5-10.

<sup>20</sup> G. Natali, *Bologna al tempo della Guardia Civica*, cit., p. 4.

<sup>21</sup> G. Natali, *Bologna al tempo della Guardia Civica*, cit., p. 18.

<sup>22</sup> Sulla rilevanza di simboli ed eventi nelle analisi sulle costituzioni e sul costituzionalismo sette-ottocentesco sono di grande importanza alcuni recenti studi: R. Blänkner, *Der Vorrang der Verfassung. Formierung, Legitimations- und Wissensformen und Transformaton des Konstitutionalismus in Deutschland im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert*, in R. Blänkner - B. Jussen (edd), *Institutionen und Ereignis. Über historische Praktiken und Vorstellungen gesellschaftlichen Ordens*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1998, pp. 295-325; R. Blänkner, *Historizität, Institutionalität, Symbolizität. Grundbegriffliche Aspekte einer Kulturgeschichte des Politischen*, in B. Stollberg-Rilinger (ed), *Was heisst Kulturgeschichte des Politischen?*, Berlin, Duncker & Humblot, 2005 («Zeitschrift für historische Forschung» Bh. 35), pp. 71-96; B. Stollberg-Rilinger, *Verfassung und Fest. Überlegungen zur festlichen Inszenierung vormoderner und moderner Verfassung*, in *Interdependenz zwischen Verfassung und Kultur*, a cura di H.-J. Becker, Berlin, Duncker & Humblot, 2003, pp. 7-49.

Quali contenuti avesse la questione della coccarda è ben chiaro attraverso un documento votato da una assemblea di ufficiali della Guardia civica riunitasi alla fine di settembre 1831: il *Voto di un cittadino sulla mozione se debba o no la Guardia Civica di Bologna adottare la coccarda pontificia*<sup>23</sup>.

L'anonimo cittadino ufficiale della Guardia civica aveva proposto alla assemblea le proprie valutazioni su due questioni fondamentali allora all'ordine del giorno. La prima questione concerneva la «condotta da tenersi col Santo Padre per conseguire il fine di migliorare la nostra sorte». La seconda, che dalla prima conseguiva, riguardava la «adozione delle Bandiere».

Poiché il miglioramento della «sorte» dei cittadini si poteva ottenere unicamente con una riforma delle leggi dello stato, il problema posto nel *Voto* era quale via scegliere, tra le due possibili, per riformare le leggi. Una era «rimetterci alla Clemenza del sovrano»; l'altra, «stabilire con Essolui un Patto Pubblico». Che cosa avrebbe comportato seguire la prima via, ovvero rimettersi alla «Sovrana Clemenza»? Per quanto quella «virtù Regia» fosse veramente «somma» nel pontefice, pur tuttavia affidarsi ad essa non avrebbe potuto portare allo scopo desiderato. Il motivo di tale impossibilità era chiaramente argomentato.

«Avvenga pure che il Santo Padre conceda ai Popoli supplicanti tutte le Riforme conosciute giuste e necessarie: potremmo perciò credere d'averne ottenuto il nostro fine? No al certo; perché supponendo ancora che il Pontefice promettesse di non revocare le fatte concessioni, una tale promessa non obbligherebbe punto i successori, a cui sarebbe lecito di richiamare in osservanza l'antico Sistema»<sup>24</sup>.

Non si parlava in astratto, ma di esperienza vissuta. Che i pontefici non si ritenessero obbligati dalle promesse dei loro predecessori; che quelle promesse venissero «tolte di mezzo» «per fatto solo e violenza ingiustissima» era stato uno dei punti cardine su cui si era basata, all'inizio di marzo, la dichiarazione della decadenza di fatto e di diritto del potere temporale della Chiesa su Bologna<sup>25</sup>. Da lì il rifiuto di affidarsi alla clemenza del sovrano.

La sola idea che il pontefice potesse revocare a suo piacere le riforme concesse avrebbe mantenuto «nella diffidenza i Popoli» - continuava il *Voto* -, e quindi non avrebbe affatto annullato le cause che avevano condotto i popoli «al partito estremo di resistere alla più intollerabile oppressione». Con tale idea non poteva «estinguersi il fomite della rivolta».

Esclusa la prima via, non rimaneva che praticare la seconda. Era, cioè, necessario, «stabilire la Legge fondamentale mediante un Pubblico Patto», che obbligasse anche i pontefici che sarebbero succeduti a Gregorio XVI. Nelle «Storie di tutti i tempi» e negli «scrittorj di Jus pubblico» era chiaramente testimoniato che «li sudditi ed il Sovrano» potessero «stabilire dei patti obligatorj».

Identificata la via da seguire, era nondimeno indispensabile individuare i mezzi necessari per percorrerla.

<sup>23</sup> A. Sorbelli, *Opuscoli*, cit., n. 373, p. 88.

<sup>24</sup> *Voto di un cittadino sulla mozione se debba o no la Guardia Civica di Bologna adottare la coccarda pontificia*, p. 4.

<sup>25</sup> Come risultava nel proclama del governatore Giovanni Vicini, pubblicato come supplemento ne «Il Precursore» del 3 marzo 1831. Il proclama, riportato e commentato dalla maggior parte della storiografia più e meno recente con giudizi negativi – sulla scorta di Giuseppe Mazzini – per peccare di spirito regionale e cittadino, è anche tra i documenti registrati in A. Sorbelli, *Opuscoli*, cit., pp. XXIX-XXX, n. 168.

Alcuni sostenevano – si legge nel *Voto* – che fosse comunque necessario accettare l’editto della Segreteria di Stato del 5 luglio, in modo da poter scegliere dai Consigli istituiti secondo l’editto i deputati del popolo che avrebbero presentato al pontefice le richieste di riforme. Altri ritenevano addirittura che per questo so dovessero contemporaneamente accettare «le Bandiere e le Coccarde». Quanto quei mezzi fossero «viziosi» lo si poteva in realtà vedere «a colpo d’occhio». Quei mezzi escludevano infatti «la garanzia del Patto», e affidavano tutto «alla volontà precaria, e del Sovrano attuale e dei Successori». Ma al di là del problema della volontà sovrana, ciò che impediva di accettare l’editto del 5 luglio dipendeva dal fatto che esso aveva «difetti sostanziali» che rendevano impossibile ottenerne una riforma.

Uno dei difetti più consistenti dell’editto era che esso manteneva «implicitamente il Governo Cardinalizio e Prelatizio nella Dominante, senza alcuna innovazione». Invece «voto unanime e principale» dei popoli delle Legazioni era che «il Governo, salva la Sovranità del Papa», fosse «secolarizzato, ed amministrato da uomini capaci e soggetti alla sanzione delle Leggi».

Un altro difetto dell’editto era che permetteva «alle Comunità di riassumere i rispettivi statuti, e di rimetterli con certe forme alla Segreteria di Stato per attendere le Sovrane deliberazioni». Ma le comunità avevano bisogno di un diverso tipo di legislazione. Almeno nelle quattro Legazioni la legislazione doveva essere «universale», e le garanzie necessarie ed adeguate non potevano essere quelle «immaginarie» di statuti che normavano solo su «interessi civili». L’unica garanzia sicura poteva essere data da un «Pubblico Patto» nel quale fosse stabilito «che le leggi fondamentali da stabilirsi», non potessero essere revocate «ad arbitrio del Sovrano» o non potessero essere conculcate «da Governanti che per la loro eminente dignità» (come era quella degli ecclesiastici) stavano «al di sopra delle Leggi».

Se, quindi, per questi ed altri difetti, l’editto 5 luglio era «contrario onninamente» allo scopo di ottenere giuste riforme, per quale motivo si sarebbero dovute accettare «le Bandiere e le Coccarde» così come le voleva la Segreteria di Stato e il pontefice? Quelle erano il simbolo evidente di una legge che comportava la schiavitù. «Il Vessillo del Sovrano sarà a suo tempo il gradito segno della Pace, e della universale Concordia. Adottandolo oggidi, noi ci troveremo nel bivio o di apparire sino alla puerilità leggieri, o per lo meno incoerenti; oppure di dover accettare quella Legge che contiene il germe della più dura schiavitù». Gli sforzi dei popoli delle Legazioni dovevano essere dedicati a «rinvenire con ogni diligenza i mezzi migliori di rappresentare al Sovrano le condizioni del Patto» che si intendeva stabilire. Dal momento che «le Convenzioni Pubbliche» non potevano esser valide «senza il consenso», così come non lo erano quelle dei privati, bisognava allora «determinare il mezzo d’aver il consenso dei Cittadini». Bisognava dunque allo scopo convocare in assemblea i «padri di Famiglia», e dall’assemblea creare i rappresentati cui attribuire i poteri necessari per presentare le richieste di riforme.

Che si trattasse di una procedura non grata alla Segreteria di Stato e al pontefice era ben chiaro all’estensore del *Voto*. Nelle “Norme preliminari Per la convocazione dei Padri di Famiglia E per l’elezione dei Rappresentanti e Deputati”, l’anonimo cittadino ufficiale della Guardia civica sentiva il bisogno di esplicitare una sua osservazione.

«Trovo qui opportuno di osservare che la convocazione di questa Assemblea non si può imputare a crimine, perché siccome è lecito ad ogni individuo il supplicare il Principe, lo debb’essere egualmente ad una o più Provincie che vogliano supplicarlo insieme d’una



stessa cosa. Ora se il fine della supplica è innocente, non criminoso, non possono essere né anche criminosi i mezzi assolutamente necessari ad ottenerlo».

Fine e mezzi servivano infatti a «sostenere il Principe e a ridonare la pace e la sicurezza agli Amministrati»<sup>26</sup>.

A Bologna l'adozione della coccarda pontificia fu dunque respinta.

La Romagna era invece disposta ad accettarla, così come era propensa a utilizzare i Consigli comunali e provinciali consentiti dall'editto 5 luglio per chiedere riforme a papa Gregorio XVI, pur di escludere ogni pericolo di avanzata delle truppe del colonnello Bentivoglio.

La differenza di posizioni tra le due Legazioni portava ancora alla metà di ottobre a nuove prese di posizione pubbliche. In un proclama datato 18 ottobre, Bologna precisava la sua opinione.

«Dappoiché l'opinione pubblica di questi popoli e specialmente della Romagna, torna in campo col pensiero della Coccarda e della Bandiera Pontificia, onde insignirne le nostre Guardie Civiche ... viensi ora ad aggiunger ciò che segue:

I. Che il Santo Padre nella sua saviezza non può indignarsi, che Noi rimanghiamo fermi nella massima anzidetta, che sembra unanimemente adottata, perché non è senza fondamento di ragione.

2. Che per non volersi indossare la sua divisa dalla Guardia Civica, la quale non è al soldo del suo Governo, non potrà perciò da veruno ravvisarsi, che sia un atto ostile al suo dominio.

3. Che adottando attualmente questo distintivo, senza aver ottenuto fin qui veri e positivi miglioramenti, sarebbe lo stesso che confessare che noi li abbiamo ingiustamente pretesi, e che spontaneamente ci rinunziamo: e sarebbe lo stesso che disprezzare la mediazione interposta a nostro favore dalle altre Potenze.

I Bolognesi hanno conchiuso di adottare le Coccarde e le Bandiere Pontificie non con proteste, come dicesi vuol fare la Romagna, ma bensì a queste due condizioni:

I. Che Roma prometta di secolarizzare il Governo e lo garantisca.

2. Che si stabilisca il patto fondamentale del futuro Governo. O Roma concede, e la lite è terminata, e la pace è fatta: o non concede, egli è segno manifesto della sua mala fede e delle prave intenzioni di rimettere questi popoli sotto all'antico giogo del dispotismo»<sup>27</sup>.

La Guardia civica bolognese, che non si considerava «al soldo» del governo pontificio, poneva a Roma un aut aut: o garantiva la secolarizzazione e stabiliva il patto fondamentale, oppure era un governo dispotico.

I toni risoluti e il contenuto del proclama venivano percepiti dal governo pontificio e dai suoi alleati come una deplorabile resistenza illegale. Esplicita, al riguardo, la dichiarazione dell'ambasciatore francese a Roma, Saint-Aulaire: stando alla testimonianza resa da Antonio Domenico Farini nel corso di una riunione delle Guardie civiche a Faenza (il 25 ottobre), il rappresentante del governo francese aveva ipotizzato la inevitabilità di misure repressive. Ciò non ostante, a Faenza fallì il tentativo della Romagna di convincere i bolognesi ad

<sup>26</sup> *Voto di un cittadino sulla mozione se debba o no la Guardia Civica di Bologna adottare la coccarda pontificia*, cit., p. 12. Il sistema elettorale proposto nel *Voto* può essere compreso come espressione di quel "costituzionalismo municipale" di cui parla M. Meriggi, *Gli stati italiani prima dell'Unità. Una storia istituzionale*, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 151-176.

<sup>27</sup> Riportato da G. Natali, *Bologna al tempo della Guardia Civica*, cit., p. 22. Cfr. A. Sorbelli, *Opuscoli*, cit., n. 402, pp. 95-96.

accettare editto 5 luglio e coccarda pontificia per ottenere le riforme desiderate. Il 28 ottobre, a Ravenna, la questione della coccarda veniva rinviata *sine die*<sup>28</sup>.

\*\*\*

Accantonato, ma non risolto, un problema, se ne apriva immediatamente un altro. Non di riforme amministrative si trattava questa volta, ma di riforme giudiziarie: il 10 novembre la Segreteria di Stato emanava nuovi regolamenti dei Tribunali civili e criminali<sup>29</sup>. Il ceto legale – sia gli avvocati sia i procuratori – protestava subito con forza contro il governo pontificio, ed in questo era sostenuto dalla Guardia civica e dalla cittadinanza. La nuova legislazione non correggeva i riconosciuti difetti della precedente; le nuove tariffe giudiziarie erano eccessive; un piano di riforme giudiziarie non poteva che essere il frutto di proposte elaborate dal ceto legale e presentate al pontefice per essere esaminate. Nessuna riforma, insomma, poteva essere espressione unicamente del volere del “Principe”. Il consenso dei sudditi era indispensabile. I “curiali” si rifiutarono di promuovere qualsiasi atto davanti ai nuovi tribunali, tanto a Bologna quanto nelle Legazioni di Forlì e Ravenna. Dal momento che i vecchi tribunali dopo il 10 novembre non potevano più funzionare, questo significò il blocco dell’attività giudiziaria nelle tre Legazioni<sup>30</sup>.

Dal 20 al 28 novembre varie riunioni del ceto legale avevano portato a formulare Pro-legato una petizione sulla sospensione dei nuovi regolamenti giudiziari. Il 29 novembre fu convocata in Palazzo Pubblico una assemblea con la partecipazione del popolo. Circa 3000 persone vi parteciparono: 2000 affollavano i cortili e le scale del Palazzo, mentre più di 1000 erano riuscite a entrare nella sala dell’assemblea. Non si giunse ad alcuna conclusione, e le decisioni furono rinviate ad un’altra assemblea del solo ceto legale da tenersi il giorno successivo.

Nel giorno della assemblea popolare, per la città era stato affisso un documento estremamente radicale nel rifiuto di qualsiasi accordo con Roma, intitolato *Un legale di Bologna ai suoi compagni*. Vale la pena leggerlo per intero.

«Quando con volere concorde noi determinammo non doversi accettare le riforme giudiziarie che Roma ne mandava, e con energiche e in un rispettose parole manifestammo al Pro-Legato la nostra risoluzione, e ne invocammo provvedimento, noi ci coprimmo di gloria e le Romagne seguirono il nostro esempio.

Ma quando le tergiversazioni del Governo fecer sì che ad altro giorno si rimettesse la sua decisione fu agevole ad ognuno avvedersi, sperare esso dal tempo e dalle arti, occultamente adoperate, sostegno ed appoggio contro di noi. È quindi dell’onore nostro il resistere. Niuna transazione con Roma. Noi ci opponemmo alle sue riforme non solo perché ci apparirono in parte peggiori in parte inique, in pochissime cose migliori, ma più presto perché le ravvisammo transitorie, parziali, ed ingannevoli nel senso che, accettate, potevano servire a lei di fondamento a proclamare, essersi essa occupata del ramo giudiziario tanto importante, ed esserne i popoli rimasti contenti. Si rimonti sempre al principio che ogni riforma deve essere radicale, universale, garantita, e che in qualunque

<sup>28</sup> G. Natali, *Bologna al tempo della Guardia Civica*, cit., p. 22.

<sup>29</sup> Sul problema della amministrazione della giustizia nello Stato pontificio dopo la Restaurazione, cfr. G. Santoncini, *Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia. La riforma dell’amministrazione della giustizia criminale nei lavori preparatori del Motu Proprio del 1816*, Torino 1996; N. Contigiani, *Il processo penale pontificio tra ancoraggi inquisitori e spettro riformista (1831-1858)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXX, 2007, pp. 189-314.

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. 29.

altro modo si presenti non sarà mai che una insidia per separarci di desiderij, di interessi, e di opinioni. Siamo coerenti a noi stessi.

Quando avremo Rappresentanze elette dal popolo, centralizzate, permanenti, le di cui viste abbraccino l'universale vantaggio, ad esse, od a Commissioni tratte dal loro seno, o da loro scelte apparterrà la proposta di un codice di leggi civili e criminali, e a loro la compilazione della procedura relativa, la quale, anziché essere l'oggetto primo della riforma, non può che essere un corollario, una conseguenza della legislazione, ovvero del Corpo del diritto.

Non sarebbe cittadino chi proponesse doverci noi applicare del semplice vantaggio o nostro o delle sole quattro provincie. Noi sudditi di uno stesso Sovrano, noi siamo tutti fratelli. Noi cui è dato parlare, dobbiam parlare per tutti quelli [*sic*] ai quali è vietato: lo dobbiamo pel nostro stesso interesse, giacché ogni riforma particolare non può che essere passeggera. Si resista quindi con fermezza a qualunque consiglio, a qualunque insinuazione che sapesse di transazione. Sia la nostra costante divisa = NIUNA RIFORMA DI ROMA CHE NON SIA RADICALE, UNIFORME, GARANTITA»<sup>31</sup>.

Qualche giorno dopo le posizioni radicali trovavano un riscontro nel comportamento del Pro-legato Grassi. Il 2 dicembre usciva a sua firma una notificazione che sospendeva di diritto la nuova riforma giudiziaria già sospesa di fatto<sup>32</sup>.

«Nullo ed attentativo» alla sovranità del papa, e «in opposizione ai suoi espressi voleri» l'atto era giudicato da Gregorio XVI tramite il cardinal Bernetti<sup>33</sup>. A quella sconfessione piena e totale delle disposizioni prese da Grassi, Bernetti faceva seguire il 15 dicembre un'altra notificazione con cui venivano cassati come nulli la notificazione Grassi del 2 dicembre, nonché tutti gli atti decreti e sentenze conformi al vecchio antico; e infine veniva fissato al 21 dicembre il termine ultimo per l'attivazione dei nuovi regolamenti, sotto pena del trasferimento a Ferrara del Tribunale d'appello per le quattro Legazioni.

Ricevuta la notificazione del segretario di Stato, il Pro-legato Grassi in accordo con il comando della Guardia civica decise di attuarla, pur lasciando aperta la via della presentazione di memoriali da parte dei legali, con l'impegno di appoggiarli e sostenerli presso la Segreteria di Stato. La spinta perché l'obbedienza venisse rifiutata era però molto forte. La popolazione era in forte agitazione.

Il 19 dicembre il facente funzione di comandante la Guardia civica, l'avvocato Patuzzi indirizzava al segretario di Stato un memoriale in cui venivano prese in considerazione congiuntamente le due questioni che a partire da metà luglio avevano impegnato la discussione pubblica in città e il contrasto tra segreteria di Stato da una parte e Guardia civica dall'altra: la questione della coccarda e quella dei regolamenti giudiziari. La forma non era radicale, ma il contenuto era deciso nel rifiuto della legislazione romana.

Secondo la Guardia civica i Consigli comunali e provinciali avevano numerosi difetti, riconducibili in sostanza alla impossibilità di rappresentare le popolazioni a causa della totale dipendenza della loro composizione dalle scelte del governo pontificio.

«Questi, come quelli, non sono nominati dalle Popolazioni, ma da membri eletti dal governo, laonde non possono godere della pubblica confidenza, essere veramente attaccati ai soli interessi della generalità, comprenderne e rilevarne i bisogni, e con disinteressata franchezza e coraggio esporli al Sovrano. Questi come quelli sono soggetti

<sup>31</sup> A. Sorbelli, *Opuscoli*, cit., n. 446, pp. 104-105.

<sup>32</sup> G. Natali, *Bologna al tempo della Guardia Civica*, cit., p. 31.

<sup>33</sup> Come riportato *ibidem*, p. 31.

ad un'attiva, e diretta influenza del governo dipendendo totalmente da esso nell'impianto, nella condotta, nella durata. E finalmente questi come quelli non potranno per qualsiasi ragione far valere le loro deliberazioni, fossero pur anche di prima necessità pei popoli che rappresentano, se non sono in ciò secondati dalla volontà totalmente libera del governo»<sup>34</sup>.

Un ulteriore fondamentale difetto consisteva nel fatto che i Consigli potevano solo eccezionalmente esporre al governo i bisogni e i desideri delle popolazioni: ovvero, i Consigli non erano «destinati a trattar sempre ed in ogni circostanza la causa dei popoli rispetto alle leggi, e miglioramenti» di cui i popoli normalmente e in ogni tempo avevano bisogno. Il riconoscimento dei miglioramenti era poi fatto dipendere dalla valutazione che «*la temporale Sovranità del Pontefice*» non ne avrebbe avuto alcun «*nocumento*»: il che significava la totale incertezza sulla volontà pontificia di «mettere un rimedio ai mali» che opprimevano i popoli e di «ricondere tra essi stabilmente la pace e la tranquillità». Insomma, qualsiasi riforma richiesta dai Consigli avrebbe potuto essere rifiutata in base alla valutazione che avrebbe potuto mettere «un limite agl'illimitati poteri del Governo» e quindi avrebbe nuociuto «alla *Sovranità temporale del Pontefice*». Quella sovranità temporale si definiva come «oltre ogni misura illimitata», e quindi dotata del potere di obbligare i popoli «ad una cieca obbedienza ed esecuzione di qualsiasi legge Governativa» che pure fosse «dannosa, e contraria allo stato di civilizzazione» in cui gli stessi popoli si trovavano. Per il popolo accettare l'editto 5 luglio avrebbe pertanto significato accettare «una legge inconcludente, rimanendo sempre in istato di confusione, e di arbitrio, perdendo incautamente il diritto di poterne chiedere la revoca al Sovrano».

La Guardia civica protestava dunque formalmente contro ogni parte dell'editto e contro qualsiasi sua applicazione già eseguita o ancora da eseguirsi, associandosi espressamente alla precedente protesta formale presentata pubblicamente «dai Cittadini e popoli della provincia di Bologna» nel mese di ottobre. Supplicava perciò la «Clemenza Sovrana a rinvocare tutte le accennate disposizioni» non solo al fine di «provvedere efficacemente gl'interessi del popolo», ma anche «per allontanare da esso qualunque motivo che potesse lasciar campo a nuovi sconvolgimenti politici»<sup>35</sup>.

Vi erano anche altri e nuovi motivi per una necessaria protesta formale: il nuovo «regolamento organico per l'amministrazione della Giustizia Civile, e delle altre leggi di Procedura Civile, e Criminale» che non aveva precedenti. Si trattava di materia vastissima, sulla quale la Guardia civica, pur registrando alcuni positivi miglioramenti, non poteva non esprimere il sentimento di «dolente sorpresa» per vedere mantenuto «fuori d'ogni aspettazione ed in tutto il suo vigore il Tribunale della Inquisizione». Procedendo «per solo modo segreto e clandestino» il tribunale ingenerava nell'animo delle popolazioni un timore così profondo da produrre in esse irritazione e indispettimento. Non era certo solo questo l'aspetto negativo del regolamento. In esso si mantenevano troppi tribunali privilegiati; mancava la necessaria distinzione tra giurisdizioni civili ed ecclesiastiche; rimanevano in vigore i ricorsi al Tribunale della Segnatura; tutti i giudici delle corti supreme erano ecclesiastici; la maggior parte delle cause era portata a Roma

<sup>34</sup> *Il F.F. di Generale Comandante la Guardia Civica e Forese della Città e Provincia di Bologna a Sua Eminenza Reverendissima Il Signor Cardinale Tommaso Bernetti Segretario di Stato*, s.n.t., p. 8. Cfr. A. Sorbelli, *Opuscoli*, cit., pp. LXXV-LXXVI; n. 518, p. 120.

<sup>35</sup> *Il F.F. di Generale Comandante la Guardia Civica e Forese*, cit., pp. 8-9. I corsivi sono nel testo originale.

comportando un danno totale per le province. I membri della Guardia civica erano «in una parola scontenti, per non riconoscere tolti di mezzo que' motivi, che [avevano] dato più volte causa all'abuso della giustizia»<sup>36</sup>.

Editti in materia di amministrazione che potevano provocare nuovi sconvolgimenti politici (dopo quelli recenti di febbraio-marzo); regolamenti in materia di giustizia che non mettevano alcun rimedio all'abuso della giustizia. Era il risultato di una attività legislativa progettata unicamente dal governo pontificio senza alcuna partecipazione dei sudditi. La Guardia civica e forese di Bologna avanzava al pontefice – per l'unico tramite allora consentito, il segretario di Stato – alcune proposte che consentissero il superamento del negativo stato di cose: innanzitutto l'elezione di deputati che a loro volta eleggessero rappresentanti della popolazione i quali avrebbero istituito tre commissioni<sup>37</sup> che avrebbero dovuto formulare progetti di legge per i codici civile, di commercio, d'agricoltura, criminale, militare e di polizia, nonché per regole di amministrazione pubblica e di finanza. Preliminare sarebbe però stato il progetto per

«uno Statuto fondamentale e garantito immutabile per tutto lo Stato, con che salva la Sovranità ed inviolabilità del Pontefice, e distinti assolutamente e per sempre i tre poteri Legislativo, Esecutivo e Giudiziario, vengasi a ordinare un Governo tutto secolare, temperato a foggia delle più colte e civilizzate odierne Nazioni, affidandone la difesa così del Territorio, come dell'ordine interno, alle sole Guardie Civiche, ed a poche Guardie di Polizia; segnando inoltre, correlativamente per tutto questo, le opportune norme e discipline»<sup>38</sup>.

Terminati i lavori, le tre commissioni avrebbero dovuto sottoporre i progetti alla «universale Rappresentanza» che le aveva elette. Chiunque avrebbe potuto discutere i progetti «pubblicamente» e «liberamente», avendo «comune facoltà» di «esternare i propri sentimenti anche per via della stampa, e senza alcuna responsabilità, tranne per mancato rispetto alla Religione, al Sovrano, ed alle Persone». Una volta discussi, esaminati e quindi definitivamente approvati i progetti avrebbero dovuto essere inviati a Roma (alla «Capitale») per il tramite di appositi deputati. Avrebbero dovuto essere «offerti al Sovrano per ottenerne la corrispondente sanzione». Solo dopo questo atto la «universale Rappresentanza» sarebbe stata sciolta per lasciare posto ad una altra e nuova eletta secondo i nuovi «sistemi» adottati<sup>39</sup>.

Il *Memoriale* di Patuzzi rifiutava qualsiasi forma di obbedienza incondizionata agli editti di luglio e novembre, nonostante alcuni pareri consigliassero di accettare gli ordini ultimativi che si sapeva sarebbero giunti da Roma in breve tempo. Il giorno 20 dicembre membri della Guardia civica e «popolani» compirono dimostrazioni ostili al governo pontificio. Alcuni cercarono di

---

<sup>36</sup> *Ibidem*, p. 9.

<sup>37</sup> In base alla procedura per cui «siano dalla stessa Santità Sua fatti convocare nel più breve spazio possibile ed in ogni Capo-Luogo delle diverse Comuni dello Stato tutti indistintamente gl'individui di sesso maschile, che hanno compiuta l'età di Anni 18, e che per dottrina, per possidenza, e per utile industria godono di un determinato censo o di una determinata rendita, affinché scelgano un numero di Deputati proporzionato alla rispettiva popolazione per l'effetto che, recatisi questi in apposito giorno al Capo-Luogo della provincia, eleggano un corrispondente proporzionato numero di rappresentanti l'intera popolazione, i quali poi, addunati in una sola Città, si occupino della istituzione di tre Commissioni...»: *ibidem*, p. 11.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> *Ibidem*, p. 12. Sul *Memoriale* di Patuzzi, cfr. G. Natali, *Bologna al tempo della Guardia Civica*, cit., p. 32.

abbattere lo stemma pontificio. In una riunione di circa cinquecento persone fu nominata una commissione di cinque legali affinché chiedesse al Pro-legato il rifiuto dell'obbedienza alla notificazione Bernetti. La sera dello stesso 20 dicembre nel Teatro Comunale una riunione di oltre 3000 persone acclamava Patuzzi generale della Guardia civica e forese; dichiarava sospesa l'attivazione delle nuove leggi; ipotizzava di fondere nuovi cannoni per la difesa della città e del territorio; chiedeva la mobilitazione della Guardia<sup>40</sup>.

Spinto dal profondo clima di agitazione presente in città, il Pro-legato Grassi comunicava al cardinale Bernetti come non fosse stato possibile attuare la sua notificazione del 15 dicembre e gli inviava il testo di un piano organico di riforma giudiziaria redatto da alcuni legali. Insieme ai Prolegati di Ravenna e Forlì si adoperava per organizzare la convocazione ad Imola di un congresso di deputati delle curie giudiziarie di Bologna, Ravenna e Forlì allo scopo di studiare un metodo giudiziario e di organizzazione dei tribunali per dirimere le questioni più urgenti. Il 25 dicembre, in tutta riposta, usciva una notificazione del Pro-legato di Ferrara che trasferiva lì il Tribunale di appello delle quattro Legazioni. Contemporaneamente Grassi riceveva da Roma una nuova ed esplicita condanna di Bernetti di ogni atto compiuto dopo la notificazione del 15 dicembre. Il segretario di Stato restituiva anche il piano di riforma giudiziaria steso dai legali, respingendolo in quanto trasmesso per vie illegali, cioè non per il tramite di un presidente di tribunale. Tutto quanto era stato fatto negli ultimi giorni era di nuovo giudicato da Bernetti «attentatorio al Sovrano potere»<sup>41</sup>.

Dopo il 2 gennaio 1832, Bernetti scriveva a Grassi una lettera di piena e aperta sconfessione del suo operato. A quel punto, in data 5 gennaio, Grassi emanava una notificazione per il ritorno alla legalità, in sintonia in questo con il generale della Guardia civica. Ciò valse a Grassi e Patuzzi accuse di tradimento. Molti ufficiali della Civica erano disposti a prendere le armi per la difesa.

Il 12 gennaio gli ufficiali della Guardia civica sostennero di fronte al Pro-legato la necessità di marciare verso Cesena per predisporre la difesa. Il giorno dopo una colonna mobile partiva. La situazione precipitava rapidamente. Il 14 gennaio usciva una notificazione di Bernetti sull'avanzata delle truppe di linea pontificie raccolte a Rimini. Il 16 gennaio il cardinale Albani assumeva la carica di Commissario straordinario, rifiutava di ricevere qualsiasi ambascieria, muoveva con le truppe verso Cesena. Il 18 gennaio a Bologna si decideva la partenza verso Cesena di un'altra colonna mobile<sup>42</sup>.

Tra il 17 e il 18 gennaio venivano affissi in vari loghi di Bologna tre documenti di grande significato per la comprensione del ruolo della Guardia civica. La loro lettura consente di osservare le diverse sfumature di un discorso comune, che esprime la ancora persistente fiducia nella possibilità di una monarchia pontificia costituzionale. Si additano nei «cattivi ministri» del pontefice (*in primis* segretario di Stato e commissario straordinario, per quello che stavano compiendo) i responsabili della pericolosità della situazione esistente. Si esprime la fiducia nel «buon ministro» (il Pro-legato Grassi) per i suoi uffici positivi nei confronti del papa a difesa delle popolazioni. Si sottolinea la difficoltà dei popoli delle tre Legazioni ad avere propri rappresentanti riconosciuti presso le potenze. Si manifesta la preoccupata consapevolezza della eventuale *ultima ratio* di ricorrere ad una resistenza della Guardia e ad una sollevazione popolare nel caso che le

---

<sup>40</sup> *Ibidem*, p. 31.

<sup>41</sup> *Ibidem*, p. 31.

<sup>42</sup> *Ibidem*, pp. 31-32.

truppe pontificie continuassero a muovere in assetto di guerra contro le popolazioni suddite del papa.

Dalla momentanea residenza di Forlì la colonna partita da Bologna il 13 gennaio indirizzava un proclama ai concittadini, invitandoli a non essere considerati come nemici della sovranità del pontefice:

«... Né vi sgomentino dall'impresa questi militari apparenti, poiché non tendono già a ledere i sacrosanti diritti della sovranità, cui tutti concordemente protestiamo il debito tributo di osservanza e venerazione, ma a rompere gli ostacoli che ai benefici intedimenti del nostro amoroso Principe frappongono le continue insidie di mal consigliati Ministri»<sup>43</sup>.

Un gruppo che si firmava come «abitanti» delle tre province di Bologna, Ravenna e Forlì rivolgeva una pubblica protesta – una sorta di appello al mondo intero e al cielo – contro la presenza attiva delle truppe pontificie, sostenendo per questo la continuata necessità della Guardia civica:

«... *Protestano* che non discioglieranno mai quel corpo di Guardie sino a che i Ministri di Roma non disciolgano le loro Truppe, senza di che saranno sempre autorizzati a tenere illusorie e vane le promesse di riforme; e qualora quelle truppe avanzassero, non solo resisteranno le Guardie Civiche, ma si leveranno i popoli in massa; né vorranno essere responsabili degli effetti del giusto loro risentimento.

E se mai di questa resistenza facesse la Corte Romana un pretesto per chiamare la forza straniera, *protestano* fin d'ora ai popoli ed ai Re dell'Europa e a Dio, che questa invasione è ingiusta ed esecranda, perché da loro non provocata, ed implorano la giustizia dei popoli, dei Re e di Dio a farne vendetta.

Siccome questi popoli sono attualmente impediti a nominare rappresentanti di qualunque sorte che potessero essere dalle potenze riconosciuti, così pregano ed autorizzano gli ottimi loro concittadini di presentare questa Protesta ai Gabinetti di Parigi e di Londra, perché quelli la prendano in considerazione»<sup>44</sup>.

Al Pro-legato, il conte Camillo Grassi che aveva sempre appoggiato le richieste “costituzionali” dei concittadini, un gruppo che si presentava come «i Bolognesi» chiedeva sostanzialmente di essere il tramite per rappresentare al pontefice l'estremo limite di tolleranza delle ingiustizie cui erano ormai giunti i cittadini di Bologna:

«Sig. Conte Pro-Legato! Voi ci siete Concittadino, Voi ci siete Governatore, Voi siete come Padre, Voi conoscete la nostra situazione politica e sociale: Voi conoscete il nostro spirito, le nostre massime, i nostri principî di Giustizia. Secondate le nostre preghiere; fate che non s'allarmino più oltre gli animi nostri, che hanno uopo di quiete sì, ma che non possono lasciarsi illudere. Confortateci in cotal modo; racconsolateci. Dite al Principe o scrivetegli ciò che vi aggrada pel nostro meglio, ma provvedete da savio e prevedete che la tolleranza de' popoli ha i suoi confini»<sup>45</sup>.

Il 20 gennaio le truppe pontificie sconfiggevano le Guardie civiche a Madonna del Monte (Cesena) e poi si lasciavano andare a violenze incontrollate contro le

<sup>43</sup> *La colonna mossa di Bologna ai loro concittadini*, s.n.t. (cfr. A. Sorbelli, *Opuscoli*, cit., n. 613, p. 143 e n. 619, p. 145).

<sup>44</sup> *Gli abitanti delle Province di Bologna, Ravenna e Forlì*, s.n.t. (cfr. A. Sorbelli, *Opuscoli*, cit., n. 615, pp. 143-144).

<sup>45</sup> *I Bolognesi al loro concittadino signor Conte Pro-legato*, s.n.t. (cfr. A. Sorbelli, *Opuscoli*, cit., n. 618, pp. 144).

popolazioni civili. Fatto cambiare il comando della Guardia civica, in alcuni giorni veniva imposto a Bologna l'ordine più totale. Il 29 gennaio entrava a Bologna il cardinale Albani e lo stesso giorno veniva immediatamente abolita la Guardia civica<sup>46</sup>. Albani avrebbe voluto, nei giorni seguenti, che Grassi gli consegnasse tutta la documentazione relativa a quei mesi: dell'esperienza della Guardia civica avrebbe voluto che non rimanesse alcuna traccia. Grassi però fece finta di non averla<sup>47</sup>.

La memoria della Guardia civica come “guardiana” della costituzione non veniva così cancellata. La documentazione che al riguardo ancora oggi si può consultare<sup>48</sup> consente di leggere questa storia di «militari apparenti» come un problema di storia costituzionale della *Sattelzeit* tra sette e ottocento, e quindi anche come una tarda declinazione del “repubblicanesimo cittadino” europeo (non solo mediterraneo) in cui quella storia costituzionale è pienamente comprensibile<sup>49</sup>.

Studi recenti su alcuni stati tedeschi hanno dimostrato molto bene come la parola d'ordine delle “formazioni civili” armate, del “popolo in armi” appartenesse ad uno dei temi centrali del dibattito pubblico tra fine settecento e il 1848; e come essa fosse intimamente connessa al problema della partecipazione politica e a radicate concezioni dello stato e della società. Alla base del discorso sul “popolo in armi” stava il processo di integrazione e di inserimento delle città nella struttura istituzionale degli stati allora realmente improntata all'accentramento amministrativo. Il dibattito sulle “formazioni civili” armate – sulle Guardie civiche – assunse intorno al 1830 toni sempre più popolari, decisi e radicali. Il principio che si vedeva realizzato in esse era che chi disponeva di un'arma e si occupava autonomamente della sicurezza e dell'ordine (senza ricorrere all'esercito) poteva anche partecipare attivamente ai processi di decisione politica, compresa la progettazione di una costituzione. L'esercito “statale” rappresentava d'altra parte per alcune figure-guida del liberalismo il “luogo del dispotismo”<sup>50</sup>. Il 1848 segnò la fine non solo dell'esperienza, ma anche dell'idea. Il “popolo in armi” non solo venne disarmato, ma anche espulso – come “voce” – da enciclopedie e dizionari che invece ne avevano registrato la presenza tra gli anni 1830-1840. Diventò, insomma, un tabù<sup>51</sup>.

In uno degli interventi alla discussione delle ultime giornate del Convegno “1812. Tra Cadice e Palermo – entre Cádiz y Palermo” Andrea Romano ha sottolineato quanto la rimozione del modello della costituzione gaditana abbia avuto a che fare con il successo dello Statuto albertino. L'esperienza e il modello delle Guardie civiche, a Bologna e altrove, ebbero simile sorte.

---

<sup>46</sup> G. Natali, *Bologna al tempo della Guardia Civica*, cit., pp. 32-33.

<sup>47</sup> G. Natali, *Bologna dopo la rivoluzione del 1831*, cit. p. 6.

<sup>48</sup> Prevalentemente presso la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna, presso il Museo del Risorgimento di Bologna, presso l'Archivio di Stato di Bologna (Prefettura del Dipartimento del Reno poi Legazione Apostolica di Bologna, *Atti riservati*, 1831 e 1832).

<sup>49</sup> R. Pröve, *Stadtgemeindlicher Republikanismus und die Macht des Volkes : Civile Ordnungsformationen und kommunale Leitbilder politischer Partizipation in den deutschen Staaten vom Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2000, soprattutto alle pp. 294-366 per il rapporto tra costituzione e potere cittadino tra gli anni 1830 e 1840 nel principato elettorale dell'Assia. La ricerca di Pröve si colloca all'interno degli studi di “Neue Militärgeschichte”, segnalati – ma senza riferimento ai nuovi contenuti di quelle ricerche – da C. Donati nella *Introduzione* a L. Antonielli – C. Donati (edd), *Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, p. 7, n.8.

<sup>50</sup> R. Pröve, *Stadtgemeindlicher Republikanismus und die Macht des Volkes*, cit.

<sup>51</sup> *Ibidem*, p. 472.